



# CITTÀ DI SULMONA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 14/01/2019

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PERMESSI DI TRANSITO IN ZTL PER "NON RESIDENTI". MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 18 DEL 25.01.2018

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici, del mese di Gennaio alle ore 18:00, in Sulmona, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CASINI ANNAMARIA	SI
VICE SINDACO	ANGELUCCI NICOLA	SI
ASSESSORE	ANGELONE ANTONIO	SI
ASSESSORE	BENCIVENGA ALESSANDRO	SI
ASSESSORE	DI LORETO ANNA RITA	SI
ASSESSORE	MARIANI STEFANO	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Assume la Presidenza il Presidente, Dott.ssa CASINI ANNAMARIA.

Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

## << LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della G.C. n 1072 del 26/08/1996, con la quale si istituiva la Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico cittadino, delimitato dalle due Vie di Circonvallazione e compreso tra Piazza V. Veneto e Piazza C. Tresca con esclusione di Via L. Dorrucci, dell'intero anello di Piazza Garibaldi, di Via Marselli, di Via Federico II, del tratto compreso tra Piazza Capograssi e l'inizio di Via G. Pansa, del tratto di strada compreso tra Piazza Garibaldi e l'inizio di Via M. D'Eramo e dell'intera Via M. D'Eramo e conseguente ordinanza n. 352 del 17/09/1996;

Vista la deliberazione del G.C. n. 51 del 23/03/2001, con la quale sono state escluse dalla Zona a traffico Limitato e riaperte al transito, durante le ore della Z.T.L., Via Capitolina, Piazza Plebiscito, Piazza Minzoni e Largo Faraglia per Via M. D'Eramo e conseguente ordinanza n. 131 del 18/04/2001;

Viste la Deliberazione di G.C. n. 387 del 21/12/2001 e la conseguente ordinanza n. 487 del 30/12/2002;

Vista l'ordinanza n. 163 del 07/06/2010, con la quale, con decorrenza dal 9 giugno 2010 è stata ripristinata la vigenza della Zona a Traffico dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 17,30 alle ore 01,00 del giorno successivo, tutti i giorni di ogni settimana, restando ferme e vigenti le precedenti disposizioni e prescrizioni che la disciplinano;

Viste la deliberazione del G.C. n. 48 del 3/03/2011, integrata con Del. G.C. n. 158 del 12/08/2013 e la conseguente ordinanza n. 217 del 14/08/2013;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 201 del 23/09/2013 "Nuove disposizioni in ordine al rilascio e al rinnovo dei permessi annuali - Modifiche e integrazioni alla deliberazione G.C. n.48/2011", attuata con Ordinanza n. 257 del 26/09/2013, con cui è stato stabilito quanto segue:

1. la disposizione contenuta nella deliberazione di G.C. n. 48 del 3/03/2011 e nella conseguente ordinanza n. 73 Reg. Ord. del 21/03/2011 "*A domanda degli interessati (lo stampato, da completare in ogni sua parte, per la domanda stessa sarà disponibile presso il Comando di Polizia Municipale) le eccezioni riguardano anche "i residenti" ai quali è consentita la circolazione nelle sole zone di sede residenziale e la sosta negli spazi consentiti o in quelle aree non espressamente vietate, a titolo gratuito. L'autorizzazione ai residenti ha validità annuale a partire dalla data del rilascio.*" debba essere sostituita dalla seguente "*A domanda degli interessati (lo stampato, da completare in ogni sua parte, per la domanda stessa sarà disponibile presso il Comando di Polizia Municipale) le eccezioni riguardano anche "i residenti" ai quali è consentita la circolazione nelle sole zone di sede residenziale e la sosta negli spazi consentiti o in quelle aree non espressamente vietate, a titolo gratuito. L'autorizzazione ai residenti ha validità triennale con scadenza al 31 dicembre del terzo anno dal rilascio. Il rinnovo avviene previa richiesta a cura dell'interessato che deve essere presentata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di scadenza - termine oltre il quale il permesso è definitivamente decaduto - e, in tale periodo, permane comunque l'autorizzazione alla circolazione nella ZTL. In tale arco temporale, e solo a chi ne abbia fatto previamente richiesta, potrà essere inviata - esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicato o tramite sms sull'utenza cellulare indicata o tramite apposito personale comunale se richiesto - la comunicazione con cui si rammenta l'avvenuta scadenza del permesso e la vigenza del periodo di proroga. E' obbligo del titolare del permesso provvedere alla comunicazione di eventuali cause che, nel corso di validità dell'autorizzazione, abbiano fatto venire meno il diritto al mantenimento del titolo autorizzativo e provvedere alla sua restituzione presso il Comando della Polizia Municipale. Il mancato adempimento della predetta comunicazione e dell'obbligo di restituzione del titolo, al venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, verrà punito con una sanzione pecuniaria entro i limiti di cui all'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e con la revoca dell'autorizzazione. Tutti i permessi per "Residenti" in corso di validità alla data di approvazione della presente deliberazione alla scadenza saranno rinnovati sino alla data del 31 dicembre del 3° anno successivo al rilascio.*";

2. la disposizione contenuta nella deliberazione di G.C. n. 48 del 3/03/2011 e nella conseguente ordinanza n. 73 Reg. Ord. del 21/03/2011 "*Le autorizzazioni per "non residenti" avranno validità annuale con scadenza al 31 Dicembre di ogni anno ed è fissato in € 10,00 (dieci/00) il pagamento dei diritti di istruzione per ogni autorizzazione per "non residenti", da corrispondere prima del rilascio dei "pass" mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Sulmona.*" è sostituita dalla seguente:

*"Le autorizzazioni per "non residenti" avranno validità triennale con scadenza al 31 Dicembre del terzo anno dal rilascio ed è fissato in € 10,00 (dieci/00) il pagamento dei diritti di istruzione per ogni autorizzazione per "non residenti", da corrispondere prima del rilascio dei "pass" mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Sulmona. Il rinnovo avviene previa richiesta a cura dell'interessato, corredata della ricevuta del pagamento della somma di € 10,00 (dieci/00) per diritti di istruzione da corrispondere per ogni autorizzazione alla Tesoreria del Comune di Sulmona, che deve essere presentata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di scadenza - termine oltre il quale il permesso è definitivamente decaduto - e, in tale periodo, permane comunque l'autorizzazione alla circolazione nella ZTL. In tale arco temporale, e solo a chi ne abbia fatto previamente richiesta, potrà essere inviata - esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicato o tramite sms sull'utenza cellulare indicata - la comunicazione con cui si rammenta l'avvenuta scadenza del permesso e la vigenza del periodo di proroga. E' obbligo del titolare del permesso provvedere alla comunicazione di eventuali cause che, nel corso di validità dell'autorizzazione, abbiano fatto venire meno il diritto al mantenimento del titolo autorizzativo e provvedere alla sua restituzione presso il Comando della Polizia Municipale. Il mancato adempimento della predetta comunicazione e dell'obbligo di restituzione del titolo, al venir meno dei requisiti che ne hanno consentito*

*il rilascio, verrà punito con una sanzione pecuniaria entro i limiti di cui all'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e con la revoca dell'autorizzazione";*

3. gli attuali permessi con vigenza annuale, sia dei "residenti" che dei "non residenti", dovranno essere rinnovati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di scadenza - termine oltre il quale il permesso è decaduto - e, in tale periodo, permane comunque l'autorizzazione alla circolazione nella ZTL.

4. Tutte le modifiche, sostituzioni ed integrazioni sopra indicate, esplicheranno efficacia esclusivamente per il futuro, lasciando immutate le situazioni pregresse, che continueranno ad essere disciplinate secondo la normativa in vigore *ratione temporis*;

5. Di dare mandato al Comandante del Corpo di Polizia Municipale per l'emissione di apposita Ordinanza che contenga le nuove disposizioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. a modifica ed integrazione del Testo Unico delle norme istitutive e regolamentanti la Zona a Traffico Limitato vigente nel Centro Storico del Comune di Sulmona";

Dato atto che in data 31/12/2017 sono giunte a scadenza oltre 400 autorizzazioni al transito ZTL rilasciate nel 2013 in favore di residenti e non residenti, e che le stesse risultavano ancora in corso e produttive di effetti in quanto la validità delle stesse era garantita fino alla fine del secondo mese successivo (28/02/2018) secondo quanto stabilito dalla Del. G.C. n. 201 del 23/09/2013 e conseguente ordinanza del Comandante P.L. n. 257/2013 sopra richiamata;

Preso atto altresì che, con Deliberazioni di G.C. n. 325 del 11/12/2014 e n. 347 del 31/12/2014, nonché per effetto dl trasferimento al Settore 4° del Servizio Demanio e Patrimonio, risultano trasferita al Settore 4° la parte maggiore delle attività precedentemente in carico al Comando di P.L. e, in particolare, quelle di seguito indicate:

- Rilascio autorizzazioni in materia di occupazione di suolo pubblico, pubblicità sulle strade, pubbliche affissioni, autorizzazioni previste dal Titolo II capo I del vigente Codice della Strada;
- Autorizzazioni occupazione suolo pubblico (interventi edilizi, commercio, eventi vari anche patrocinati dall'Ente ecc);
- Autorizzazioni di passo carrabile;
- Autorizzazioni gare ciclistiche nel territorio di Sulmona, incluse le autorizzazioni per gare podistiche;
- Autorizzazioni al transito dei veicoli, comprendenti sia il rilascio delle autorizzazioni ZTL triennali per residenti e non residenti;
- Rilascio permessi per circolazione e sosta e permessi occupazione stradale temporanea con automezzi;
- Provvedimenti amministrativi di applicazione delle sanzioni nelle materie di competenza comprese le sanzioni relative all'occupazioni di suolo pubblico e alle abusive istallazioni pubblicitarie (ex L. 689/81)
- Autorizzazioni istallazione cantieri stradali;
- Autorizzazioni di pascoli vaganti;
- Ordinanze in materia di circolazione stradale;
- Apposizione di segnaletica stradale orizzontale e verticale a mezzo di personale dipendente con qualifica di operaio;

Rilevato che tali attività, precedentemente svolte presso il Comando di P.L. con il supporto di 8 unità risultano attualmente tutte assegnate, oltre ad altre, con relativo incarico di Responsabile del Procedimento, ad una unità di personale Cat. C con profilo amministrativo in servizio presso il Settore 4° medesimo;

Preso atto delle difficoltà manifestate in più occasioni da parte del Settore 4° - Ambiente e Infrastrutture, derivanti dalla grave e strutturale carenza di personale che risulta aggravata, nell'anno 2017, dal pensionamento di n. 1 Funzionario tecnico D3 e di n. 1 Istruttore Amministrativo D1, nonché dalla aspettativa di n. 1 Funzionario amministrativo D3, le cui attività risultano attualmente in carico al residuo personale assegnato;

Rilevato che il Settore 4° è titolare di una serie di competenze cruciali per l'Ente, come risultanti da PEG in vigore e riferite e precisate in numerose note a firma del Dirigente del Settore 4° e relativi Funzionari, il cui tempestivo adempimento rischia di essere pregiudicato dalla necessità di istruire le istanze di rinnovo delle autorizzazioni ZTL la cui cessazione di validità ed efficacia è fissata al 28/02/2019;

Dato atto che è in corso un complesso procedimento di riorganizzazione strutturale dell'Ente e della sua Organizzazione amministrativa, cui è stato dato significativo avvio mediante la approvazione, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 28/11/2017, del nuovo "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Sulmona (ROGUS)";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 25.01.2018 con la quale, in seguito alle considerazioni di cui sopra, veniva prorogata al 31.12.2018, con validità fino al 28.02.2019,la scadenza delle autorizzazioni ZTL "residenti" e non "residenti" aventi scadenza naturale al 31.12.2017;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 147 del 30.08.2018 con cui si è stabilito quanto segue:

- di disporre - a far data **dal 1° settembre 2018** - la durata PERMANENTE per i permessi al

transito veicolare e alla sosta in ZTL “residenti”, validi fino al possesso del requisito: essere residente in Centro Storico – zone interessate alla ZTL .

- di disporre che i permessi per residenti già rilasciati, si intendono rinnovati a tempo indeterminato, fino al possesso dei requisiti, con l’obbligo del titolare del permesso di provvedere alla comunicazione di eventuali cause che, nel corso di validità dello stesso, abbiano fatto venire meno il diritto al mantenimento del titolo autorizzativo con la sua restituzione al Comando della Polizia Municipale. Il mancato adempimento della predetta comunicazione e dell’obbligo di restituzione del titolo, al venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, verrà punito con una sanzione pecuniaria entro i limiti di cui all’art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e con la revoca dell’autorizzazione. Tutti i permessi per “Residenti” in corso di validità, a far data dal **1° settembre 2018**, alla scadenza, si intendono rinnovati a tempo indeterminato.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 25.10.2018 di integrazione e modifica alla delibera n. 147 del 30.08.2018;

Dato atto che, in seguito alle disposizioni delle Delibere di Giunta Comunale n.ri 147 e 176 del 2018 risultano scoperte di rinnovo soltanto le autorizzazioni ZTL per i “non residenti”;

Considerato che il “diritto di istruzione” di euro 10,00 è stato versato dai richiedenti l’autorizzazione ZTL nei mesi di gennaio e febbraio 2018 e quindi riguarda il triennio 2018-2019-2020;

Ritenuto che la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni ZTL dei “non residenti” di cui al punto n.2 della Delibera di Giunta n. 18 del 25.01.2018 risulta inutile ed aggravante delle istruttorie e dei relativi procedimenti e quindi non rispettosa del principio generale di “non Aggravamento dei Procedimenti Amministrativi” sancito dalla legge n. 241/1990, a condizione che:

- Risultino invariati i requisiti che danno diritto alla concessione dell’Autorizzazione ZTL;
- Risulti invariato il numero di targa dei veicoli autorizzati;

Vista la deliberazione di C.C. n. 23/C del 02/05/2018 di approvazione del DUP;

Vista la deliberazione di C.C. n. 24/C del 02/05/2018 di approvazione bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;

Vista la Delibera di G.C. n. 101 del 04/06/2018 di approvazione del PEG 2018-2020;

Vista la delibera di C.C. n. 36 del 10 agosto 2018 di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale ai sensi dell’art. 175 comma 8 e 193 del Tuel;

Vista la delibera di G.C. n. 190 del 21.11.2018 di variazione al bilancio di previsione 2018/2020 e verifica degli equilibri di Bilancio: proposta della Giunta al Consiglio Comunale;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2018 di variazione al bilancio di previsione 2018/2020 e verifica degli equilibri di bilancio;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 06.12.2018, di integrazione al Peg. 2018/2019;

Visti i pareri ex art. 49 del D.lgs. 267/2000 che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

## D E L I B E R A

1. La proroga fino al 31/12/2019, della validità delle autorizzazioni per “non residenti” a circolare in ZTL, già rilasciate con scadenza al 31/12/2018, utilizzabili fino al 28/02/2019;
2. Di stabilire la efficacia della disposizione di cui al precedente n. 1 solo limitatamente ai permessi con scadenza fissata al 31.12.2018 ed utilizzabili fino al 28.02.2019;
3. Di non ritenere necessaria la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni ZTL dei “non residenti”, scadenti il 31.12.2018, con validità ed efficacia fino al 28.02.2019;
4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. >>.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

## D E L I B E R A

- 1.La proroga fino al 31/12/2019, della validità delle autorizzazioni per “non residenti” a circolare

- in ZTL, già rilasciate con scadenza al 31/12/2018, utilizzabili fino al 28/02/2019;
- 2.Di stabilire la efficacia della disposizione di cui al precedente n. 1 solo limitatamente ai permessi con scadenza fissata al 31.12.2018 ed utilizzabili fino al 28.02.2019;
- 3.Di non ritenere necessaria la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni ZTL dei "non residenti", scadenti il 31.12.2018, con validità ed efficacia fino al 28.02.2019;

Di seguito,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;  
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

## **D E L I B E R A**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 30 del 09/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile ING. AMEDEO D'ERAMO in data 10/01/2019.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
Dott.ssa CASINI ANNAMARIA

Il Segretario Generale  
NUNZIA BUCCILLI

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 135**

Il 15/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 4 del 14/01/2019 con oggetto:  
**DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PERMESSI DI TRANSITO IN ZTL PER "NON RESIDENTI".  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 18 DEL 25.01.2018**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ELISABETTA SALSEDO il 15/01/2019.